



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 105 del 23.06.2024

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 3, n. 1802/2024.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

Il giorno 23, del mese di giugno, dell'anno 2024, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del presidente avv. prof. Carmine Cossiga e dei componenti dott. Giuseppe Annese e dott. Gennaro Iervolino, per l'esame della **proposta n. 56, ricevuta in data 20 giugno**, di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l. relativamente alla sentenza n. **1802/2024**.

Con detta sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 3, ha accolto il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso da un contribuente avverso l'invito al pagamento n. 20190482100007577 per IMU 2012 in quanto il comune di Afragola è decaduto da qualsiasi azione di recupero ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 250,00, oltre al 15% di spese generali per euro 27,50, CPA per euro 11,50 e contributo unificato per euro 30,00, IVA non applicata stante il regime forfettario del legale, per un totale di euro 329,00.

Al riguardo, non può non rimarcarsi la necessità che gli uffici titolari dei procedimenti impugnati, anche opportunamente interessando il concessionario della riscossione, per le entrate ad esso assegnate in gestione, garantiscano la regolare costituzione in giudizio del comune e forniscano la prova dell'avvenuta notifica o dell'atto interruttivo della prescrizione per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese. Un'istruttoria tempestiva che accerti le ragioni del contribuente potrebbe anche comportare l'adozione di atti in autotutela per evitare la condanna alle spese.

Infine, una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione deve indurre gli Uffici a provvedere, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte ed evitare sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.

Il Collegio ritiene che gli Uffici che gestiscono le entrate tramite concessionario debbano verificare se sussistano profili di responsabilità del medesimo per non aver prodotto tempestivamente gli atti a sostegno delle buone ragioni dell'ente ovvero se abbia, per negligenza o colpa grave, non notificato correttamente gli atti presupposti o abbia fatto spirare i termini di prescrizione. In tal caso, si rammenta che la giurisdizione è esclusiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania.

Con l'occasione si ricorda il contenuto del verbale n. 80 dell'8.02.2024 nel quale, tra le altre cose, è stata evocata la circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E-III-7-1260 con la quale il Ministero delle Finanze (ora AdE) ha precisato che **il documento fiscale va sempre emesso nei confronti del cliente** e deve recare il regime fiscale di appartenenza ai fini del riconoscimento o meno dell'IVA e dell'applicazione della ritenuta d'acconto che compete sempre al soggetto pagatore che assume la figura di sostituto di imposta (anche nel caso di esecuzione forzata, sarà il tesoriere a compiere l'adempimento).

Ciò in linea all'orientamento reso dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con sentenza 12 giugno 1982, n. 3544, secondo cui alla parte vittoriosa compete il diritto di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali, il rimborso dell'IVA che ha corrisposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo di rivalsa e con l'avvertimento che il pagamento dell'IVA al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente avvocato e non può fuoriuscire da quell'ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna.

L'avvocato distrattario è tenuto ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa verso il proprio cliente, e che l'obbligazione per rivalsa nei rapporti tra cliente ed avvocato viene soddisfatta con l'emissione della fattura quietanza a saldo in cui si evidenzia che non soltanto rispetto all'onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la "solutio" avviene con denaro fornito dal soccombente, vincolato alla prestazione della condanna.

Pertanto, è sbagliato chiedere all'avvocato di intestarla al Comune col quale non ha alcun rapporto sinallagmatico e non si dovrà attendere alcuna fattura elettronica, semmai, potrà richiedere la trasmissione della fattura emessa al cliente per mera attività collaborativa con gli Uffici finanziari ai quali andrà segnalato il pagamento eseguito per l'eventuale attività di controllo anti evasiva che questi volessero mettere in atto.

Inoltre, il soccombente che abbia effettuato il pagamento non può pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri confronti. Pertanto "il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito, anche dell'IVA, solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l'obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati i propri verbale n. 56 del 21.09.2023 e n. 80 dell'8.02.2024 con i quali sono state fornite utili indicazioni agli uffici per agevolare l'attività di verifica dell'organo di revisione nella complessa materia;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 in data 20.06.2024;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a),

del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 329,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento dei debiti su indicati.

Raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

– agli uffici titolari dei procedimenti impugnati, anche opportunamente interessando il concessionario della riscossione per le entrate ad esso assegnate in gestione, di svolgere un'istruttoria tempestiva che accerti le ragioni del contribuente e del caso, adottare gli atti in autotutela per evitare la condanna alle spese, oppure garantire la regolare costituzione in giudizio del comune e in quella sede fornire la prova in originale dell'avvenuta notifica o dell'atto interruttivo della prescrizione per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese;

– agli uffici titolari delle entrate patrimoniali in sofferenza a svolgere una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione provvedendo, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte, evitando così sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.;

– agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;

– agli avvocati del comune affinché informino sollecitamente l'ente sull'esito sfavorevole di un contenzioso, in modo tale che gli Uffici competenti possano, da subito, avviare l'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, senza attendere il sollecito dei creditori con la notifica della sentenza che darà avvio al computo dei termini (120 giorni) entro i quali sarà necessario estinguere il debito per evitare azioni esecutive;

– al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, al Dirigente del settore avvocatura e al Dirigente del settore finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino